Il riconoscimento della cittadinanza italiana al figlio non convivente con il cittadino straniero divenuto italiano

L'art. 14 co. 1 della l. 91/1992 prevede che "*I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, **se convivono con esso**, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza*."

Secondo tale disposizione, quindi, il figlio minorenne di colui che acquista la cittadinanza italiana diviene **automaticamente** anche lui cittadino italiano.

L'articolo 12 del DPR 572/93 precisa poi che l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minori "*si verifica se essi **convivono** con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. **La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione***"

Tuttavia nel silenzio della legge, la prassi amministrativa ha interpretato il concetto di convivenza prevalentemente in termini di coabitazione stabile dando luogo ad una serie di problematiche applicative. Si pensi, ad esempio, ai casi di separazione tra i genitori quando, anche nel caso in cui sia disposto l'affido condiviso, la residenza anagrafica sia fissata presso un genitore (cd. collocatario) diverso da quello che ha acquistato la cittadinanza nonostante vi sia una ampia frequentazione tra i due.

Anche dal punto di vista concettuale è dubitabile che il termine "convivenza" possa essere equiparato semplicemente alla "coabitazione". Coabitare, infatti, significa vivere all'interno di una stessa unità abitativa, con l'utilizzo di spazi comuni da parte dei diversi componenti della famiglia, ma la mera coabitazione può essere altresì espressione di una frequentazione occasionale o di legami di natura diversi da quelli familiari. **La convivenza, al contrario, richiede, in aggiunta, una condivisione esistenziale sul piano morale e materiale che normalmente si esprime anche nella coabitazione ma che non è requisito indispensabile**. Si è quindi affermata nella giurisprudenza di merito prevalente una interpretazione evolutiva ed adeguatrice della nozione di convivenza che appare maggiormente in linea con la *ratio* della norma, con i mutamenti della società, con l'evoluzione che la nozione di convivenza ha avuto in altri rami dell'ordinamento e, infine, maggiormente rispettosa del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU (Tribunale di Milano, ordinanza n 6941/2019 del 30.08.2019; Tribunale di Milano, ordinanza del 11 ottobre 2022, Tribunale di Roma, n. 44 del 27 marzo 2015; Corte di Appello di Salerno, 20 agosto 2009, decreto n. 32/2009; Tribunale di Padova, decreto n. 120 del 11.5.2012).

La giurisprudenza inoltre è chiara nell'affermare che il concetto di convivenza "***va inteso in senso sostanziale, e la convivenza non può essere riconducibile alla mera coabitazione di fatto, caratterizzandosi, invece, il legame familiare in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto materiale e al sostegno morale***" (cfr. in questo senso, Tribunale di Milano, ordinanza n 6941/2019 del 30.08.2019, Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 5181/2019). Tale

Progetto finanziato dal Citizens, Equality, Rights and Values Programme dell'Unione Europea

legame, più nello specifico non deve assumere necessariamente le forma della convivenza fisica ma è sufficiente che ci sia "*un vincolo morale e spirituale tra genitore e figlio, dovendosi ravvisare in ciò l'esatto contenuto della "convivenza stabile ed effettiva" richiesta dalla normativa*" (Corte d'Appello di Salerno, decreto del 20.8.09). Ciò che interessa al legislatore, infatti, è solamente che via sia una continuità dello stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, **quale unico presupposto evidente per la trasmissione al figlio dell'inserimento nel contesto nazionale.**

Tale interpretazione oltretutto appare anche la più conforme al dettato costituzionale (art. 3), consentendo di escludere una difformità rispetto alla più favorevole condizione degli adottati e la lesione del diritto dei figli minori di godere di uno status di cittadinanza uguale a quello dei genitori; diritto la cui tutela si evince dagli art. 1, 2 e 3 della legge 91/1992.

Anche guardando ad altri rami dell'ordinamento, infatti, si assiste ad una evoluzione del concetto di convivenza che tiene conto dei mutamenti sociali intervenuti che, di riflesso, riguardano anche i rapporti tra i genitori ed i figli. Anche se non direttamente applicabile al caso in esame, si richiama ad esempio la legge Cirinnà (L. 76/2016) che all'art. 1, comma 36 definisce conviventi di fatto "*due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile*", ponendo così l'accento **sull'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale, che pare essere l'unico requisito essenziale perché si possa configurare una convivenza di fatto**. Se dunque la convivenza *more uxorio* non richiede necessariamente la coabitazione, che costituisce solo un elemento indiziario, risulterebbe irragionevole, proprio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema, ritenere tale requisito indispensabile per dimostrare l'effettività del rapporto genitori-figli, fondato invero su legami biologici o adottivi e sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

Da ultimo, si noti come anche la Corte europea dei diritti dell'uomo con riguardo al rapporto genitori/figli, ha chiaramente **escluso che la coabitazione possa essere considerata una condicio sine qua non per la sussistenza di una vita familiare tra genitori e figli, "*dal momento della nascita di un figlio e solo per questo fatto, esiste tra lui/lei e i suoi genitori, un legame equivalente ad una famiglia, anche se i genitori non vivono insieme*". (Berrehab c. Paesi Bassi, 28 giugno 1988). Sono stati pertanto ritenuti elementi sufficienti per la costituzione di una vita familiare, "*l'esercizio da parte del padre del diritto di visita del figlio e il suo contributo economico all'educazione*" (7 agosto 1996, C. c. Belgio).**

In conclusione, si ritiene che il presupposto della convivenza non possa essere rigidamente inteso, nel senso di ritenere che lo stesso sussista solo in presenza di coabitazione al momento dell'acquisto della cittadinanza dovendo invece effettuarsi una valutazione caso per caso, che tenga conto della natura e della effettività del legame familiare intercorrente tra il genitore e i figli.

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea